

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/20, Legge di stabilità per l'anno 2015)

## **1. Premessa**

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

L'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

L'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.L.gs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. In merito a ciò, un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest’ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.03.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell’atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d’atto della relazione tecnica.

Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull’ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Nel caso di modifiche si ritiene che le stesse potranno essere trasmesse alla Corte dei Conti regionale; su tale delicata questione appare necessario un chiarimento.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle

rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. - Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. - Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
- Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. - L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
- In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## 5. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Perosa Argentina partecipa al capitale delle seguenti società:

Società	Data di costituzione	Partecipazione
Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	01/01/2003	3,85%
Acea Pinerolese Energia s.r.l.	12/11/2002	3,85%
Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.	27/09/2010	3,85%
SMAT S.p.A.	17/02/2000	0,0008%
LA TUNO s.r.l.		

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

## 6. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Perosa Argentina, partecipa ai seguenti enti:

Denominazione	Partecipazione
Consorzio Acea Pinerolese	3,85%
BIM Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice	

## 7. Il piano operativo di razionalizzazione

### ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

Il Comune di Perosa Argentina ha una partecipazione pari al 3,85%.

La società, costituita il 1° gennaio 2003, è rappresentata come segue:

<b>Oggetto sociale</b>	<p>a) La costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas;</p> <p>b) La realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, agricoli;</p> <p>c) La fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative attività di ingegneria e progettazione;</p> <p>d) La realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e/o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;</p> <p>e) La progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e impianti di depurazione;</p> <p>f) La produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;</p> <p>g) Lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta;</p> <p>h) La progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione;</p> <p>i) La gestione di laboratori di analisi chimico-biologiche;</p> <p>j) La gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;</p> <p>k) La formazione, l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale;</p> <p>l) Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico</p>
<b>Funzioni effettivamente svolte</b>	Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.
<b>Tipologia di attività</b>	Gestione dei servizi pubblici locali
<b>Capitale sociale</b>	€ 33.915.699

<b>Patrimonio netto</b>	2011	€ 46.600.897
	2012	€ 57.417.888
	2013	€ 57.149.766
<b>Utile d'esercizio</b>	2011	€ 379.182
	2012	€ 405.790
	2013	€ 37.795
<b>Numero dipendenti</b>	202	
<b>Compenso dipendenti</b>	€ 10.952.987 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)	
<b>Numero amministratori</b>	5	
<b>Compenso amministratori</b>	€ 63.766,71	
<b>Partecipazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuzione Gas Naturale S.R.L. – DGN s.r.l. – 100%</li> <li>- Acea Ambiente s.r.l. – 60%</li> <li>- Acea Power s.r.l. – 60%</li> <li>- Amiat V. S.p.A. – 6,94%</li> </ul> <p>Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano.</p>	
<b>Note</b>	<p>La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui all'art. 15, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 164/2000;</li> <li>• costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).</li> <li>• costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento del ramo d'azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).</li> </ul>	

<b>Azioni di razionalizzazione</b>	<p>E' stata esercitata opzione dell'IVA di gruppo tra la controllante e Acea Ambiente Srl a partire dall'esercizio 2015 a seguito dell'introduzione del meccanismo dello split payment avvenuto con la legge di stabilità 2015 e al fatto che la quasi totalità del fatturato della controllata è verso enti pubblici locali.</p> <p>Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci privati operativi scelti mediante gara pubblica, considerati il venir meno della disposizione normativa contenuta nel D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008 e la preferenza espressa dall'Assemblea dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per la forma di gestione in house providing, le società Acea Ambiente s.r.l. ed Acea Power s.r.l. saranno incorporate nella controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A.</p>
<b>Ragioni del mantenimento</b>	<p>La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all'Ente locale socio – a seconda dei servizi – un abbattimento dei costi, un notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.</p>

#### **ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.**

Il Comune di Perosa Argentina ha una percentuale di partecipazione pari al 3,85%.

La società, costituita il 12 novembre 2002, è rappresentata come segue:

<b>Oggetto sociale</b>	<p>a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti;</p> <p>b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini all'attività principale;</p> <p>c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici compatibili e/o affini all'attività principale.</p>	
<b>Funzioni effettivamente svolte</b>	<p>Svolge attività di vendita gas metano anche a favore del Comune di Perosa Argentina e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.</p>	
<b>Tipologia di attività</b>	<p>Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Perosa Argentina e della sua collettività amministrata</p>	
<b>Capitale sociale</b>	<p>€ 2.173.500</p>	
<b>Patrimonio netto</b>	2013	€ 4.394.933
	2012	€ 4.285.101
	2011	€ 4.162.501
<b>Utile di esercizio</b>	2013	€ 1.236.833

	2012	€ 1.202.105
	2011	€ 1.136.703
<b>Numero dipendenti</b>	8	
<b>Compenso dipendenti</b>	€ 477.656 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)	
<b>Numero amministratori</b>	1	
<b>Compenso</b>	nessun compenso	
<b>Partecipazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acea Pinerolese Energie Rinnovabili s.r.l – 100%</li> <li>• E-GAS s.r.l. – 35%</li> </ul>	
<b>Note</b>	Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2013 con cifre in crescita. I dati 2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3% rispetto al 2012 e un utile netto di 1.236.833 €.	
<b>Azioni di razionalizzazione</b>	Nel corso dell'esercizio 2014 è già stata attuata un'operazione di razionalizzazione. In particolare, sono state cedute le quote di partecipazione detenute da Acea Pinerolese Energia s.r.l. nelle società ECOAL ENERGIA E GAS Srl ed ENERGIA AMBIENTE SERVIZI (EAS) Srl, in quanto operanti anch'esse in settori di attività analoghi o similari (vendita di gas naturale ed energia elettrica)	
<b>Ragioni del mantenimento</b>	Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.	

#### **ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.**

Il Comune di Perosa Argentina ha una percentuale di partecipazione pari al 3,85%.

La società, costituita il 27 settembre 2010, è rappresentata come segue:

<b>Oggetto sociale</b>	<p>La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio gestione calore degli immobili comunali;</li> <li>- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;</li> <li>- Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;</li> <li>- Servizio di gestione del verde ed arredo urbano;</li> <li>- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale;</li> <li>- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento;</li> <li>- Servizi informatici comunali;</li> </ul>
------------------------	--

<b>Funzioni svolte</b>	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Perosa Argentina fornisce il servizio di gestione calore.	
<b>Tipologia di attività</b>	Strumentale all'attività dell'ente locale socio	
<b>Capitale sociale</b>	€ 100.000	
<b>Utile netto</b>	2013	€ 5.335
	2012	€ 5.955
	2011	€ 5.170
<b>Patrimonio netto</b>	2013	€ 220.490
	2012	€ 215.156
	2011	€ 209.201
<b>Numero amministratori</b>	1	
<b>Compenso amministratori</b>	Nessun compenso	
<b>Numero dipendenti</b>	6	
<b>Compenso dipendenti</b>	€ 357.054 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)	
<b>Note</b>	Costituita nel 2010 ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, mediante scissione del ramo di azienda relativo all'attività di gestione calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della separazione societaria tra servizi pubblici locali e servizi strumentali.	
<b>Azioni di razionalizzazione</b>		
<b>Ragioni del mantenimento</b>	La società fornisce servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, consentendo a questi ultimi un notevole abbattimento dei costi, oltre ad un maggior controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.	

### SMAT S.p.A.

Il Comune di Perosa Argentina ha una percentuale di partecipazione pari allo 0,0008%.  
La Società, costituita il 17 febbraio 2000, è rappresentata come segue:

<b>Oggetto sociale</b>	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico come definito dall'art. 4 lett. F) legge 5.1.1994 n. 36.
<b>Funzioni svolte</b>	La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO3 nell'ambito territoriale di questo Comune.
<b>Tipologia di attività</b>	Gestione del servizio pubblico locale

<b>Capitale sociale</b>	€ 345.533.761,65	
<b>Utile netto</b>	2011	
	2012	
	2013	
<b>Patrimonio netto</b>	2011	
	2012	
	2013	
<b>Numero dipendenti</b>	934	
<b>Compenso dipendenti</b>	€ 53.561.605	
<b>Numero Amministratori</b>	5	
<b>Compenso Amministratori</b>	€ 225.000	
<b>Partecipazioni</b>	Vista l'esigua quota di partecipazione non vengono esposte le partecipazioni indirette	
<b>Note</b>		
<b>Azioni di razionalizzazione</b>		
<b>Ragioni del mantenimento</b>	La partecipazione nella società è indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato	

#### LA TUNO s.r.l.

<b>% di partecipazione</b>	0,43	
<b>Oggetto sociale</b>	Promozione economico e sociale delle Valli Chisone e Germanasca con particolare riferimento alla valorizzazione turistico culturale	
<b>Funzioni effettivamente svolte</b>	<p>Opera principalmente su tre ambiti di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione del sito turistico-culturale di Scopriminiera, la miniera di talco aperta alle visite più grande d'Europa;</li> <li>- gestione operativa del piano annuale di attività dell'Ecomuseo Regionale delle miniere e della Valle Germanasca;</li> <li>- la progettazione e realizzazione di itinerari escursionistici sul territorio delle Valli Germanasca e Chisone (dalla segnaletica alla proposta didattica).</li> </ul>	
<b>Tipologia di attività</b>	Servizi riguardanti il turismo e lo sviluppo del territorio	
<b>Capitale sociale</b>	€ 31.865	
<b>Patrimonio netto</b>	2013	€ 32.716,00

	2012	
	2011	
<b>Utile d'esercizio</b>	2013	€ 18.528
	2012	€ 15.743
	2011	€ 13.874
<b>Numero dipendenti</b>	5 + 10 collaboratori	
<b>Partecipazioni</b>	0,43%	
<b>Note</b>		
<b>Azioni di razionalizzazione</b>		
<b>Ragioni del mantenimento</b>	<p>La società svolge un'importante attività di progettazione, la promozione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di iniziative ed interventi che potenzino e sviluppino attività e servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-culturale nelle Valli Chisone e Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale. Attualmente si valuta l'ipotesi di riconfigurazione della compagine sociale, mediante la trasformazione della società attuale in altro Ente senza fini di lucro, ossia Fondazione o associazione, nel momento in cui si appuri che la gestione societaria non produce ricavi sostenibili e renda necessaria una costante attività di ricapitalizzazione e comunque entro il termine di 6 mesi dalla data di approvazione della deliberazione di ricapitalizzazione della società.</p> <p>E' pertanto intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società e ricapitalizzarla.</p>	